

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

## VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

**N. 75**

**Data:16.06.2018**

**OGGETTO:** Riclassificazione quali farmacie rurali delle sedi farmaceutiche di Fagnano Castello e conferma pianta organica.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici, del mese di giugno, nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 9,30 Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
TARSITANO GIULIO	Sindaco	SI
GIGLIO RAFFAELE	Vicesindaco	SI
TARSITANO ANNA MARIA	Assessore	SI
ALOIA CRISTINA	Assessore	NO
AMENDOLA ORESTE	Assessore	SI
IN CARICA N. 5	PRESENTI N. 4	ASSENTI N.1

Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Capo , Dott. Ferdinando PIRRI.

### LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con nota, prot. 0226971 del 18.11.2014 pervenuta via e-mail e acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 19.11.2014, dell'Asp di Cosenza , Dipartimento Farmaceutico, su istanza della Regione Calabria Dipartimento della Salute e Politiche Sanitarie, comunicava l'avvio del procedimento finalizzato alla revisione della Pianta Organica delle sedi farmaceutiche , in quanto anno pari, e invitava i Comuni a provvedere per la finalità dinanzi enunciata;

**PRESO ATTO** che il Comune di Fagnano Castello a riscontro della nota di cui sopra, con atto di Giunta Comunale n. 109 del 30.12.2014 provvedeva a richiedere la riclassificazione delle sedi farmaceutiche di Fagnano Castello quali farmacie rurali ed a confermare la pianta organica;

**CONSIDERATO** che ne l'Asp di Cosenza, ne la Regione Calabria davano riscontro a tale richiesta, il comune di Fagnano Castello ad istanza del Sindaco con nota prot. 559 del 12.02.2018 indirizzata all'ASP di Cosenza Dipartimento Farmaceutico e alla Regione Calabria , sollecitava tale adempimento;

**OSSERVATO** che la Regione Calabria Dipartimento tutela della Salute e Politiche Sanitarie con nota prot. 108211 del 23.03.2018 indirizzata all'ASP di Cosenza , Direttore Farmaceutica Territoriale, Tirreno Pollino – Esaro ed al Sindaco di Fagnano Castello, significava quanto segue:

- La mancata adozione della deliberazione regionale di revisione della Pianta Organica delle Sedi Farmaceutiche relativa all'anno 2014, nella quale era prevista, altresì, la riclassificazione delle sedi ubicate nel comune di Fagnano Castello, consegue il trasferimento di competenze ai comuni realizzati a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n.1/12, convertito con modificazioni dalla legge n.27/2012;

**RICHIAMATA** la Sentenza del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2017 n.652, la quale ha chiarito che:” *lo strumento che per comodità può continuare a chiamarsi pianta organica non è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di ente sovracomunale (Regione ovvero Provincia, o altro a seconda delle legislazioni regionali), bensì come atto di esclusiva competenza del Comune (e per esso la Giunta) , e ciò tanto nella prima applicazione del D.L. n.1/2012, quanto nelle future revisioni periodiche” ;*

**RIBADITO** , pertanto, che la competenza sulla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta al Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale , e non alla Regione. Il provvedimento di revisione della pianta organica costituisce atto vincolato ex art. 11, comma 1, del D.L. n.1/12 , convertito in Legge 27/12, e deve essere eseguito nell'anno pari sulla base della popolazione residente nel Comune risultante nell'anno dispari che lo precede;

**CONSIDERATO** che, in ambito di revisione, si può procedere :

1. Alla istituzione di nuove sedi;
2. Alla riclassificazione delle sedi esistenti ;
3. Al decentramento delle farmacie;
4. Alla riconferma della Pianta Organica Vigente;

**PRESO ATTO CHE** sul territorio comunale le farmacie previste nell'attuale pianta organica sono:

1. Farmacia Franco D.ssa Lucia Sammarro  
- codice 780231 -  
Via G. Garibaldi 7 - Fagnano Castello  
Regolarmente in esercizio
2. Farmacia Talarico D.ssa Angela  
- codice 780236 -  
Via C. Battisti, 3 - Fagnano Castello  
Regolarmente in esercizio

**VISTO** il mod. ISTAT P2, dal quale si evince che al 31.12.2017, i residenti in questo Comune risulta essere di n. 3.844 unità;

**CHE** sulla base del dato anzidetto, in virtù della previsione normativa art. 1 della Legge n.221 dell'8.03.1968 può essere effettuata la riclassificazione quali “*farmacie rurali*” delle due farmacie ubicate in Fagnano Castello senza alcuna revisione della Pianta Organica attuale;

**RITENUTO**, pertanto, di non dover effettuare alcuna revisione della Pianta Organica attuale, presupponendo la corrispondenza dell'assistenza farmaceutica alle esigenze della popolazione in relazione alla sua entità numerica ed alla sua distribuzione sul territorio;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1, DLgs 267/2000.

Con votazione unanime dei presenti espressi in forma palese,

## **D E L I B E R A**

La premessa è parte integrante dell'atto deliberativo.

1. Di confermare per le motivazioni indicate in premessa, l'attuale Pianta Organica delle farmacie del Comune di Fagnano Castello ;
2. Di riclassificare quali **“FARMACIE RURALI”** le due farmacie esistenti ed ubicate sul territorio di Fagnano Castello:
  - Farmacia Franco D.ssa Lucia Sammarro – codice 780231  
Via G. Garibaldi 7  
Regolarmente in esercizio
  - Farmacia Talarico D.ssa Angela – codice 780236  
Via C. Battisti, 3  
Regolarmente in esercizio
3. Di trasmettere il presente atto all'ASP di Cosenza Dipartimento Farmaceutico per il tramite dell'area territoriale di appartenenza , che per Fagnano risulta essere il Territorio Tirreno-Pollino Esaro: ASP Cosenza Farmaceutica Territoriale – Località Petrosa Scalea, e-mail: farmaceutica [territoriale.tirrenopollino@pec.aspcs.gov.it](mailto:territoriale.tirrenopollino@pec.aspcs.gov.it), ed alla Regione Calabria, pec : farmaceutica.salute@pec.regione.calabria.it, per il seguito di competenza;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.